



COMUNE DI GIAVE

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO

SINDACO

Decreto N. 11 del 12/08/2021

Oggetto: Individuazione del designato del trattamento dei dati personali ,ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per l'Area socio-culturale

IL SINDACO

L'Ente Comune di Giave con sede legale in Giave, Corso repubblica n. 42C, CF/P.IVA: 00256990904, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali" effettuati nell'ambito delle proprie attività,

PREMESSO CHE:

- Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice della privacy") può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
- il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "RGPD") è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 RGPD, deve assicurarsi che chiunque agisca sotto la sua autorità non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso;
- ai fini di cui sopra, il Titolare del trattamento procede alla designazione di tali soggetti che, nell'ambito della struttura organizzativa, sono denominati "Designati al trattamento dei dati" e conferendo ai medesimi compiti e funzioni di vigilanza, coordinamento e controllo connessi alle attività di trattamento dei dati personali;
- con il presente atto, pertanto, il Titolare del trattamento intende autorizzare al trattamento dei dati personali, attribuendo ai soggetti "Designati al trattamento" le istruzioni scritte finalizzate al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite e connesse al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003;

TUTTO CIÓ PREMESSO, con la presente il Titolare del Trattamento Comune di Giave, autorizza al trattamento dei dati personali e contestualmente individua quale "Designato al trattamento" la Sig.ra Monica Faedda, nominata Responsabile dei Servizi dell'Area socio-culturale con decreto n. 09 del 02.07.2021 per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze dell'Area Socio culturale del Comune di Giave

Nell'ambito del Suo ruolo di Designato al Trattamento dovrà attenersi ai compiti ed istruzioni di seguito elencati nonché adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia.

Nell'ambito del Suo ruolo di Designato al Trattamento dovrà, altresì, collaborare con il Sig. Massimo Onida, e il Sig. Fois Francesco anch'essi individuati quali "Designati al trattamento dei dati personali" per settori differenti da quelli di sua competenza.

La presente designazione, salvo rinnovo, avrà validità fino al 31.08.2021

Vengono affidati in modo esclusivo, per quanto riguarda i servizi dell'Area Socio culturale :

- *L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuati attraverso la sua persona e il personale autorizzato : Maria Gavina Arru (operatore sociale)*

L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuati attraverso:

NOME	TIPO	DOMINIO	SIST.OPERATIVO	INDIRIZZO IP	SERVIZIO/UFFICIO	UTILIZZATORE
	SERVER				UFFICI E SERVIZI SOTTO INDICATI	DIPENDENTI SOTTO INDICATI
	SERVER				UFFICI E SERVIZI SOTTO INDICATI	DIPENDENTI SOTTO INDICATI
	CLIENT				SERVIZI SOCIO CULTURALI SCOLASTICI	ARRU GAVINA
	CLIENT				SERVIZI SOCIO CULTURALI SCOLASTICI	SEGRETARIATO SOCIALE

L'organizzazione, gestione e supervisione, l'autorizzazione dei profili di accesso ai software gestionali utilizzati per le operazioni di trattamento dei dati all'interno della sua area:

SOFTWARE GESTIONALE	TRATTAMENTO/I
PROTOCOLLO INFORMATICO	PROTOCOLLO GENERALE
ATTI AMMINISTRATIVI	DELIBERE, DETERMINE DECRETI ORDINANZE
CONTABILITA'	CONTABILITA' FINANZIARIA
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	PUBBLICAZIONI TRASPARENZA
BANDI DI GARA E CONTRATTI	GESTIONE BANDI DI GARA
WORD	BANCHE DATI
EXCEL	BANCHE DATI

- *L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati custoditi nell'Ufficio e nell'Archivio:*

SERVIZI	PERSONALE	PIANO
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI , CULTURALI,	MARIA GAVINA ARRU	
		2° °

- *L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuati attraverso le procedure informatizzate e cartacee, censite nel registro dei trattamenti, per le quali viene individuato come designato il Sig. Giovanni Fois, che si allegano in copia al presente provvedimento*
- *Nel registro dei trattamenti sono indicate le tipologie di dati personali e le categorie di interessati per ciascun trattamento effettuato*

Legenda:

"trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Tipo di Dato:

"dati personali" (DP), qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"dati identificativi" (DI), i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

"dati sensibili" (DS), dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

"dati giudiziari" (DG), dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

Compiti ed istruzioni

PER I DESIGNATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (Regolamento (UE) 2016/679) E DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. LGS. 196/2003)

1.ISTRUZIONI DEL TITOLARE

Il Designato al trattamento si impegna a trattare i dati personali a lui affidati, nell'ambito della propria competenza, soltanto sulla base delle presenti indicazioni, ovvero su altre istruzioni documentate da parte del titolare del trattamento.

In caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, quando lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale il Designato al trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

2. GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il Designato al trattamento è tenuto a garantire che ciascun trattamento, effettuato dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed operanti nell'ambito del settore di sua competenza, avvenga nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

3. SICUREZZA

Il Designato al trattamento, nell'ambito delle proprie competenze, deve vigilare sulle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così come previste dall'art.

32 RGPD¹¹ Art. 32 – Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri..

Nell'ambito delle misure di sicurezza, il Designato al trattamento deve assicurarsi che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

4. COMPITI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Designato al trattamento deve assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, nell'ambito del settore di sua competenza, il Designato al trattamento deve evadere le eventuali richieste di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi del capo III del Regolamento¹¹

Art. 15 RGPD - Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui."

Art. 16 RGPD - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa."

Art. 17 RGPD - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 18 RGPD - Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Art. 20 RGPD - Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
 - a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 21 RGPD - Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico..

5. COMPITI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI INTERNI

Il Designato al trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 RGPD.

In particolare, in casi di **violazione dei dati personali** (data breach), affinché si possa procedere alla notifica all'autorità di controllo (art. 33 RGPD) e, ove necessario all'interessato (art. 34 RGPD), il Designato al trattamento a conoscenza della violazione deve informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo. In caso di violazione, inoltre, nell'ambito della propria competenza, il Designato al trattamento dovrà collaborare con il titolare al fine di individuare la natura della violazione e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione.

Il Designato al trattamento, qualora rilevi che un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, provvede a segnalare la questione al Titolare e al Responsabile per la Protezione dei Dati (ove nominato), al fine di valutare se procedere o meno alla valutazione di impatto (art. 35 RGPD). Il Designato al trattamento, procede allo stesso modo quando rilevi che il trattamento in questione è tra quelli individuati negli elenchi pubblici e per i quali è previsto l'obbligo di valutazione di impatto a norma dell'art. 35, par. 5 RGPD.

6. PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 RGPD, che prescrive i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Designato al trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di **licità**, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di **correttezza**, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

- secondo il principio di **trasparenza** nei confronti dell'interessato, garantendo che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.

i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- **determinati**, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- **espliciti**, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- **legittimi**, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- **compatibili** con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

i dati devono, inoltre, essere:

- **pertinenti**, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- **adeguati**, e quindi raccolti tenendo conto in modo specifico del concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- **limitati** in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- **esatti**, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Trascorso detto periodo i dati potranno essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, par. 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato. Diversamente, i dati personali vanno cancellati e il loro trattamento non è più consentito.

Se il trattamento avviene illecitamente, ovvero in violazione dei principi summenzionati, è necessario provvedere alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero se non è possibile la regolarizzazione, i dati personali sono cancellati senza ingiustificato ritardo. Allo stesso modo, i dati sono cancellati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, ovvero quando la cancellazione è prevista dalla legge¹¹. Ai sensi dell'**art. 17 RGPD**, la cancellazione non si applica “nella misura in cui il trattamento sia necessario”:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”

.

Ciascun Designato al trattamento deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste **sanzioni penali**. In ogni caso la **responsabilità penale** per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla **responsabilità civile**, si fa rinvio all'art. 82 RGPD, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

7. COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Designato al trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti **compiti di carattere particolare**:

A) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

B) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

C) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa¹¹ Art. 13 RGPD - **Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato**

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 12 e 13 RGPD e, quando i dati personali non siano stati raccolti presso l'interessato, oltre alle indicazioni previste dall'informativa, entro i termini previsti dall'art. 14 RGPD, deve indicare altresì le **categorie** di dati personali in questione e la **fonte** da cui hanno origine i dati personali.

D) assicurarsi che qualunque trattamento di dati personali avvenga previa acquisizione del consenso espresso dall'interessato in relazione a una o più finalità. La richiesta di consenso dovrà essere presentata con le modalità indicate dal titolare del trattamento, in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il trattamento potrà avvenire anche senza il consenso nei casi previsti dall'art. 6 RGPD¹¹ **Art. 6 RGPD – Licità del trattamento**

- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

E) assicurarsi che il trattamento dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona sia subordinato all'acquisizione del consenso esplicito dell'interessato, ovvero senza il consenso qualora il trattamento avvenga nei casi previsti dall'art. 9, par. 2 RGPD¹¹ **Art. 9 RGPD – Trattamento di categorie particolari di dati personali**

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

F) assicurare che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza rispetti i requisiti generali di liceità del trattamento e avvenga soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

H) nei limiti della propria competenza, il Designato al trattamento, con riferimento agli altri soggetti autorizzati al trattamento che, nell'ambito della struttura organizzativa, sono denominati "Autorizzati al trattamento" deve:

- individuare, tra i propri collaboratori, i soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento;
- recepire le istruzioni impartite dal Titolare cui deve attenersi il personale autorizzato al trattamento sotto il suo diretto controllo, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte dei soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro del personale operante nel proprio settore di appartenenza, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche e organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'adempimento alle istruzioni di cui al presente atto.

I) Tenuto conto delle finalità di trattamento perseguiti dal Titolare, dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrete a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni;

L) Segnalare al Titolare/ DPO eventuali criticità che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Il Sindaco

Giave, 12/08/2021

Sig. CHESSA GIAN MARIO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate